



**DELIBERAZIONE N° 8 DEL 04/02/2021**

**OGGETTO: APPROVAZIONE ALIQUOTE IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU) ANNO 2021 -CONFERMA**

L'anno **duemilaventuno**, il giorno 04 (**quattro**) del mese di **Febbraio** alle ore **15:40** (orario di convocazione: 15:30), nella Casa Culturale di San Miniato Basso, via Pizzigoni 5, del Comune di San Miniato, si è riunito il Consiglio Comunale in **seduta pubblica**, ai sensi dell'art. 36 del vigente Statuto Comunale e dell'art. 37 del vigente "Regolamento per il Funzionamento del Consiglio", in modalità mista (telematica, tramite piattaforma Google Meet, e in presenza) ai sensi art. 6 Decreto del Presidente del Consiglio Comunale n. 1 del 16.11.2020, per deliberare sulle proposte di cui all'avviso di convocazione del 26.01.2021 prot. n. 2083, recapitato ai Signori Consiglieri ai sensi dell'art. 37 del "Regolamento per il Funzionamento del Consiglio Comunale".

Risultano presenti i seguenti componenti dell'Assemblea:

	<b>Cognome e Nome</b>	<b>Ruolo</b>	<b>Presente</b>	<b>Assente</b>
1	GIGLIOLI SIMONE	Sindaco	P in sede	
2	GRECO MARCO	Consigliere	P in sede	
3	GASPARRI VITTORIO	Presidente del Consiglio	P in sede	
4	SPADONI ALESSIO	Consigliere	P in sede	
5	FIASCHI MICHELE	Consigliere	P da remoto	
6	FALASCHI ILENIA	Consigliere	P da remoto	
7	PROVEDI ERIKA	Consigliere	P da remoto	
8	ALESSI LUCIA	Consigliere	P da remoto	
9	MOSCILLO MOIRA	Consigliere	P da remoto	
10	PIZZA LUCIO	Consigliere	P in sede	
11	MORI CRISTIANO	Consigliere	P da remoto	
12	ALTINI MICHELE	Vice Presidente del Consiglio	P in sede	
13	CALVETTI MARIA BEATRICE	Consigliere	P da remoto	
14	FERRARO ROBERTO	Consigliere	P da remoto	
15	GREGORINI FEDERICO	Consigliere	P da remoto	
16	GUAZZINI MANOLA	Consigliere	P in sede	
17	SQUICCIARINI MATTEO	Consigliere	P da remoto	

PRESENTI: 17 ASSENTI: 0

Partecipa il Segretario Generale Dott. Carlo Russo.

Partecipano ai lavori, senza diritto di voto, gli Assessori Comunali Sig.ri: PROFETI GIULIA, MONTANELLI ELISA, FATTORI MARZIA, ARZILLI LOREDANO. Gli assessori Fattori Marzia, Arzilli Loredano e Montanelli Elisa sono presenti in sede, mentre Profeti Giulia è presente da remoto.



Presiede il Presidente Consiglio Vittorio Gasparri.

Svolgono funzione di scrutatori i Signori Consiglieri: GRECO MARCO, PIZZA LUCIO, ALTINI MICHELE.

Il Presidente, accertata la presenza del numero legale per poter deliberare validamente, dichiara aperta la discussione sull'argomento in oggetto regolarmente iscritto all'ordine del giorno.

\*\*\*\*\*

### **IL CONSIGLIO**

Premesso che costituiscono entrate di parte corrente, di natura tributaria, anche quelle da imposta municipale propria (IMU), nelle sue numerose versioni dal 2012 ad oggi, come del resto la ex Imposta comunale sugli immobili (ICI), di cui la IMU rappresenta una derivazione;

Dato atto della competenza del Consiglio Comunale alla determinazione delle aliquote come dal combinato disposto della Legge 27 dicembre 2019, n. 160, (legge di bilancio 2020) avente ad oggetto "Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2020 e bilancio pluriennale per il triennio 2020-2022", articolo 1, commi da 748 a 754, nonché della Legge 27 dicembre 2006 n. 296, art. 1, comma 169;

Premesso che la prima versione dell'IMU era nata nel 2012, in sostituzione dell'ICI, in seguito all'entrata in vigore del D. Lgs. 14 marzo 2011 n. 23, e che successivamente il comma 639 dell'art. 1 della Legge 27 dicembre 2013, n. 147 aveva istituito, a decorrere dal 1° gennaio 2014, l'imposta unica comunale (IUC), composta dall'imposta municipale propria (IMU), dalla tassa sui rifiuti (TARI) e dal tributo per i servizi indivisibili (TASI);

Dato atto che i tributi locali nell'anno 2020 sono stati interessati da diversi interventi normativi, tra cui la semplificazione fiscale mediante l'abolizione della TASI a favore di una nuova disciplina dell'IMU;

Ricordato in particolare che tale "rivoluzione" è dovuta all'entrata in vigore della Legge 27 dicembre 2019, n. 160 (legge di bilancio 2020) avente ad oggetto "Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2020 e bilancio pluriennale per il triennio 2020-2022", la quale all'articolo 1, comma 738 dispone che "a decorrere dall'anno 2020, l'imposta unica comunale di cui all'articolo 1 comma 639, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, è abolita, ad eccezione delle disposizioni relative alla tassa sui rifiuti (TARI)";

Precisato che il suddetto comma 738 sancisce l'abolizione definitiva della TASI e dell'IMU, così come disciplinata dalla legge 27 dicembre 2013, n. 147, definendone per quest'ultima un nuovo quadro normativo contenuto nella medesima Legge 27 dicembre 2019, n. 160, a partire dal comma 739 fino al comma 783;

Atteso che ai fini di una corretta applicazione dell'imposta municipale propria (IMU) ai sensi della Legge 27 dicembre 2019, n. 160, è stato necessario approvare un nuovo regolamento ed un nuovo quadro delle aliquote, entrambi valevoli a partire dall'anno d'imposta 2020, in conformità della citata legge, di seguito riportati:

- ⑩ *aliquote IMU 2020* approvate dal Consiglio Comunale con deliberazione n. 42 del 29 giugno 2020;
- ⑩ *regolamento IMU* approvato dal Consiglio Comunale con deliberazione n. 41 del 29 giugno 2020;



Richiamato l'art. 1 della Legge 27 dicembre 2019, n. 160, che nel definire il quadro normativo generale della "nuova" IMU, fissa prima di tutto i capisaldi per l'applicazione del tributo, ossia i soggetti attivi e passivi e i presupposti, come di seguito sintetizzato:

- ⑩ i commi 740 e 741 definiscono il presupposto del tributo, ed in particolare:
  - il comma 740 afferma che il medesimo è costituito dal "*possesso di immobili*", analogamente a quanto accadeva con l'IMU versione precedente, nonché ancor prima con l'ICI, escludendo però dal presupposto "*il possesso dell'abitazione principale o assimilata, come definita alle lettere b) e c) del comma 741 (...) salvo che si tratti di un'unità abitativa classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 o A/9*";
  - il comma 741 entra nel merito della definizione di ogni fattispecie costituente il presupposto, dando chiara indicazione di cosa si intende per fabbricato, abitazione principale e relative pertinenze, area edificabile e terreno agricolo;
  - il comma 742 dà indicazione in merito al soggetto attivo dell'imposta, definendo tale "*il Comune con riferimento agli immobili la cui superficie insiste interamente o prevalentemente, sul territorio del comune stesso*", e precisa che "*l'imposta non si applica agli immobili di cui il comune è proprietario ovvero titolare di altro diritto reale di godimento quando la loro superficie insiste interamente o prevalentemente sul suo territorio*";
  - il comma 743 precisa invece i soggetti passivi dell'imposta, definendo in linea generale tali "*i possessori di immobili*", ossia "*il proprietario ovvero il titolare del diritto reale di usufrutto, uso, abitazione, enfiteusi, superficie sugli stessi*", in continuità con il regime IMU versione precedente, nonché ancor prima con l'ICI, analizzando poi particolari fattispecie di soggetti passivi in continuità con la normativa precedente ed apportando novità relativamente al genitore assegnatario della casa familiare che è soggetto passivo solo in presenza di figli affidati. Lo stesso comma precisa inoltre, innovando rispetto alla precedente disciplina dell'IMU il concetto dell'autonomia della obbligazione;

Premesso che la scacchiera delle aliquote IMU è definita all'interno della Legge 27 dicembre 2019, 160, art. 1, in un gruppo di commi dal 748 al 755, ove nell'ottica di una ridefinizione delle aliquote che tenga conto della riunificazione della IMU e della TASI, versione IUC, viene introdotta un'importante novità di rilievo, caratterizzata dalla possibilità concessa ai Comuni di azzerare, a proprie spese, le aliquote, tranne che per quella dedicata ai fabbricati D, ove vige la riserva a favore dello stato;

Richiamati in particolare i commi dal 748 al 755 dell'art. 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160, come di seguito riportato:

- ⑩ *comma 748* consente di fissare l'aliquota per l'abitazione principale classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 e per le relative pertinenze nella misura compresa tra zero e 0,6% mentre il successivo comma 749 dispone che per detti immobili, nonché per gli alloggi regolarmente assegnati dagli istituti autonomi per le case popolari (IACP) o dagli enti di edilizia residenziale pubblica, comunque denominati, aventi le stesse finalità degli IACP, istituiti in attuazione dell'articolo 93 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, si applica la detrazione di € 200,00;
- ⑩ *comma 750* consente di fissare l'aliquota per i fabbricati rurali ad uso strumentale nella misura compresa tra zero e 0,1%;
- ⑩ *comma 751* consente di fissare l'aliquota per i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati, nella misura compresa tra zero e 0,25% mentre a decorrere dal 1° gennaio 2022 detti fabbricati sono esenti dall'imposta;



- ⑩ *comma 752* consente di fissare l'aliquota per i terreni agricoli nella misura compresa tra zero e 1,06%;
- ⑩ *comma 753* consente di fissare l'aliquota per gli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D nella misura compresa tra 0,76% e 1,06%;
- ⑩ *comma 754* consente di fissare l'aliquota per gli immobili diversi dall'abitazione principale e diversi da quelli di cui ai commi da 750 a 753, nella misura compresa tra zero e 1,06%;
- ⑩ *comma 755* prevede che a decorrere dall'anno 2020, limitatamente agli immobili non esentati ai sensi dei commi da 10 a 26 dell'articolo 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208, i Comuni, con espressa deliberazione del Consiglio Comunale, da adottare ai sensi del comma 779, pubblicata nel sito internet del Dipartimento delle finanze del MEF ai sensi del comma 767, possono aumentare ulteriormente l'aliquota massima dell'1,06% di cui al comma 754 sino all'1,14%, in sostituzione della maggiorazione del tributo per i servizi indivisibili (TASI) di cui al comma 677 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, nella stessa misura applicata per l'anno 2015 e confermata fino all'anno 2019 alle condizioni di cui al comma 28 dell'articolo 1 della legge n. 208 del 2015; i Comuni negli anni successivi possono solo ridurre la maggiorazione di cui al presente comma, restando esclusa ogni possibilità di variazione in aumento.

Considerato altresì che l'art. 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160 al:

- ⑩ *comma 756* dispone che a decorrere dall'anno 2021, i Comuni, in deroga all'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, possono diversificare le aliquote di cui ai commi da 748 a 755 esclusivamente con riferimento alle fattispecie individuate con decreto del MEF;
- ⑩ *comma 757* prevede che in ogni caso, anche se non si intenda diversificare le aliquote rispetto a quelle indicate ai commi da 748 a 755, la delibera di approvazione delle aliquote deve essere redatta accedendo all'applicazione disponibile nel Portale del federalismo fiscale che consente, previa selezione delle fattispecie di interesse del Comune tra quelle individuate con il decreto di cui al comma 756, di elaborare il prospetto delle aliquote che forma parte integrante della delibera stessa; la delibera approvata senza il prospetto non è idonea a produrre gli effetti previsti dalla legge;

Precisato che la Risoluzione 18 febbraio 2020, n. 1/DF il Ministero ha chiarito che le

disposizioni previste dai commi 756 e 757 dell'art. 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160 si

applicano a decorrere dall'anno d'imposta 2021;

Considerato che ad oggi non è stato emanato il decreto previsto dal comma 756 dell'art.

1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160, né è stata data attuazione a quanto stabilito dal

successivo comma 757;

Tenuto conto inoltre che, in linea generale la definizione di una manovra finanziaria a

livello locale deve tener conto anche delle peculiarità del proprio territorio e delle

caratteristiche del proprio tessuto economico, nonché delle politiche finanziarie adottate nel

tempo dall'Ente medesimo;

Precisato che l'Ente nel definire la manovra finanziaria da adottare ai fini IMU deve

tenere conto sia dei servizi offerti alla comunità negli anni (nonché ove possibile potenziarli e

migliorarli) sia dei servizi da offrire;

Valutato opportuno confermare la manovra tributaria in materia di IMU già adottata lo

scorso anno al fine di garantire il mantenimento del gettito ordinario dell'entrata connessa al

tributo in esame, di seguito riportata:



<b>Tipologia Immobile</b>	<b>Aliquota Nuova IMU 2020</b>
Abitazione principale categoria catastale A/1, A/8 e A/9 e relative pertinenze (limitatamente ad una per categoria C/2 - C/6 - C/7)	6 per mille (detrazione annua € 200,00)
Fabbricati classificati nelle categorie catastali da A/1 ad A/9 diversi dall'abitazione principale, e relative pertinenze (limitatamente ad una per categoria C/2 - C/6 - C/7) locati per uso abitativo con contratto d'affitto registrato	9,60 per mille
Fabbricati classificati nelle categorie catastali da A/1 ad A/9 diversi dall'abitazione principale, (limitatamente ad una per categoria C/2 - C/6 - C/7) concessi in locazione a titolo di abitazione principale con contratto stipulato secondo quanto previsto dall'accordo territoriale sottoscritto fra le organizzazioni della proprietà edilizia e le organizzazioni dei conduttori maggiormente rappresentative	8,60 per mille
Fabbricati classificati nelle categorie catastali da A/1 ad A/9 diversi dall'abitazione principale, non locati per uso abitativo con contratto d'affitto registrato e/o concordato	10,60 per mille
Terreni	8,60 per mille
Aree Edificabili	9,60 per mille
Fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati(cd immobili merce)	1,00 per mille
Altri immobili	9,60 per mille
Fabbricati rurali ad uso strumentale	0,0 per mille

Ricordato che il termine generale per l'approvazione dei regolamenti e delle aliquote in materia tributaria da parte degli enti locali, è fissato da:

- ⑩ legge 27 dicembre 2006 n. 296 art. 1, comma 169, ove è precisato "Gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso



*di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno”;*

- ⑩ *Legge 23 dicembre 2000 n. 388, art. 53, comma 16, in cui si dispone “Il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali (...) nonché per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. I regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all’inizio dell’esercizio purché entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1° gennaio dell’anno di riferimento”;*

Considerato che l’art. 151, comma 1, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 dispone che il bilancio di previsione deve essere approvato entro il 31 dicembre dell’anno precedente a quello di riferimento; il predetto termine può essere differito con decreto del Ministro dell’Interno;

Visto il comma 3-bis dell’art. 106 del D. L. 19 maggio 2020, n. 34, convertito con L. 17 luglio 2020, n. 77, il quale differisce al 31 gennaio 2021 il termine ordinatorio per l’approvazione del bilancio degli Enti Locali previsto al 31 dicembre;

Visto inoltre che i termini sopra indicati sono stati ulteriormente differiti con Decreto del Ministero dell’Interno 13 gennaio 2021 pubblicato in G.U. n. 13 del 18/01/2021 al 31 marzo 2021;

Ricordato, inoltre, che a partire dall’anno 2020 è mutata la disciplina in tema di pubblicazione ed efficacia delle delibere regolamentari e tariffarie in materia di entrate locali, e che in particolare l’art. 1, comma 767, della legge 27 dicembre 2019, n. 160 stabilisce che *“le aliquote e i regolamenti hanno effetto per l’anno di riferimento a condizione che siano pubblicati sul sito internet del Dipartimento delle finanze del Ministero dell’economia e delle finanze entro il 28 ottobre dello stesso anno. Ai fini della pubblicazione, il Comune è tenuto a inserire il prospetto delle aliquote di cui al comma 757 e il testo del regolamento, entro il termine perentorio del 14 ottobre dello stesso anno, nell’apposita sezione del Portale del federalismo fiscale. In caso di mancata pubblicazione entro il 28 ottobre, si applicano le aliquote e i regolamenti vigenti nell’anno precedente.”;*

Tenuto conto della Risoluzione 18 febbraio 2020 n. 1/DF del Ministero dell’Economia e delle Finanze, recante chiarimenti in merito al prospetto delle aliquote, di cui sopra, con la quale è stato precisato che *“dall’anno 2021, solo da tale anno – e in ogni caso solo in seguito all’adozione del decreto – vigerà l’obbligo di redigere la delibera di approvazione delle aliquote dell’IMU, previa elaborazione, tramite un’apposita applicazione del Portale del federalismo fiscale, del prospetto che ne formerà parte integrante.*

*E’ evidente, pertanto, che la disposizione che sancisce l’inidoneità della delibera priva del prospetto a produrre effetti non si può che riferire al momento in cui il modello di prospetto verrà reso disponibile in esito all’approvazione del decreto di cui al comma 756.;*

Acquisito il parere dell’Organo di revisione Economico Finanziario, allegato al presente atto a formarne parte integrante e sostanziale **(allegato B)**;

Visti, rispettivamente, il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica del presente atto, ed il parere favorevole in ordine alla regolarità contabile del presente atto, entrambi espressi, ai sensi dell’art. 49, comma 1, del *“Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli Enti Locali”* - T.U.E.L. approvato con D. Lgs. 18.08.2000, n. 267 e successive modifiche ed integrazioni, dal Dirigente del Settore *“Programmazione e Risorse Finanziarie”*, che entrano a far parte integrante e sostanziale del presente provvedimento **(allegato A)**;

Dato atto che la presente proposta di deliberazione è stata esaminata dalla Commissione Consiliare Permanente *“Finanze, bilancio e programmazione”* in data 02.02.2021;



Udita la relazione del Sindaco registrata su supporto informatico a disposizione dei consiglieri;

Uditi gli interventi dei singoli consiglieri in merito al presente atto e il dibattito consiliare sintetizzato nel resoconto di seduta e registrato su supporto informatico a disposizione dei consiglieri;

Presenti n. 17.

Assenti n. 0.

Con voti favorevoli n. 13, voti contrari n. 0, astenuti n. 4 (Roberto Ferraro, Maria Beatrice Calvetti, Federico Gregorini e Michele Altini), espressi dai n. 17 componenti del Consiglio presenti, in forma palese per alzata di mano, sia dai presenti in aula che dai presenti in videoconferenza, e riscontrati con l'ausilio degli scrutatori nominati;

### **DELIBERA**

Per tutto quanto espresso in narrativa e che qui si intende interamente riportato:

1. Di approvare le aliquote dell'imposta municipale propria (Imu) per l'anno d'imposta 2021, tramite conferma di quelle adottate per l'anno 2020 con deliberazione di questo Organo n. 42 del 29 giugno 2020, di seguito riepilogate nelle seguenti misure:

<b><i>Tipologia Immobile</i></b>	<b><i>Aliquote IMU 2021</i></b>
Abitazione principale categoria catastale A/1, A/8 e A/9 e relative pertinenze (limitatamente ad una per categoria C/2 - C/6 - C/7)	6 per mille (detrazione annua € 200,00)
Fabbricati classificati nelle categorie catastali da A/1 ad A/9 diversi dall'abitazione principale, e relative pertinenze (limitatamente ad una per categoria C/2 - C/6 - C/7) locati per uso abitativo con contratto d'affitto registrato	9,60 per mille
Fabbricati classificati nelle categorie catastali da A/1 ad A/9 diversi dall'abitazione principale, (limitatamente ad una per categoria C/2 - C/6 - C/7) concessi in locazione a titolo di abitazione principale con contratto stipulato secondo quanto previsto dall'accordo territoriale sottoscritto fra le organizzazioni della proprietà edilizia e le organizzazioni dei conduttori maggiormente rappresentative	8,60 per mille
Fabbricati classificati nelle categorie catastali da A/1 ad A/9 diversi dall'abitazione principale, non locati per uso abitativo con contratto d'affitto registrato e/o concordato	10,60 per mille
Terreni	8,60 per mille
Aree Edificabili	9,60 per mille



Fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati(cd immobili merce)	1,00 per mille
Altri immobili	9,60 per mille
Fabbricati rurali ad uso strumentale	0,0 per mille

2. Di precisare che per tutto quanto qui espressamente non citato si rimanda alla legge 27 dicembre 2019 n. 160 art. 1, istitutiva della "nuova" IMU a partire dal 2020 e al regolamento comunale in materia approvato dal Consiglio Comunale con deliberazione n. 49 del 16 luglio 2020.

3. Di ricordare che ai sensi del comma 762 della legge 27 dicembre 2019 n. 160 art. 1, il versamento dell'imposta è dovuta in due rate, scadenti la prima il 16 giugno 2021 e la seconda il 16 dicembre 2021. Il versamento della rata a saldo dell'imposta dovuta per l'intero anno è eseguito a conguaglio, sulla base delle aliquote pubblicate sul sito internet del Dipartimento delle Finanze del Ministero dell'Economia e delle Finanze alla data del 28 ottobre.

4. Di dare atto che la presente deliberazione, ai sensi dell'articolo 1, comma 779 della Legge 27 dicembre 2019, n. 160 :

- acquista efficacia dalla data di pubblicazione sul sito internet del Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze, le cui modalità di pubblicazione sono indicate nella Circolare n. 2/DF del Ministero dell'Economia e delle Finanze, Dipartimento delle Finanze, direzione legislazione tributaria e federalismo fiscale, del 22 novembre 2019;
- con effetto dal 1° gennaio dell'anno di adozione se pubblicata sul sito internet del Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze entro il 28 ottobre dello stesso anno.

5. Di dare atto che la presente deliberazione verrà inserita nell'apposito sito internet del Dipartimento delle Finanze del Ministero dell'economia e delle Finanze nelle modalità e nei tempi sopra riportati.

6. Di demandare a successiva deliberazione l'attuazione delle disposizioni contenute nei comma 756 e 757 dell'art. 1 della legge 27 dicembre 2019, n.160 a seguito dell'adozione del previsto decreto ministeriale e della relativa procedura.

7. Di dare atto che le aliquote d'imposta approvate nell'ambito della presente deliberazione, applicate alla base imponibile dei pagamenti registrati nell'anno 2020 a titolo di IMU assicurano la previsione di entrata nell'importo stanziato al capitolo 1010100000 del bilancio di previsione 2021/2023 in corso di approvazione, al netto della quota di alimentazione del Fondo di Solidarietà Comunale pari, per l'anno 2021, ad € 5.500.000,00.

8. Di allegare al presente atto a formarne parte integrante e sostanziale, il parere espresso



dall'Organo di revisione Economico Finanziario (**allegato B**).

9. Di allegare al presente atto a formarne parte integrante e sostanziale, i pareri di cui all'art. 49, comma 1, del "*Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali*" - T.U.E.L. approvato con D. Lgs. 18.08.2000, n. 267 e successive modifiche ed integrazioni (**allegato A**).

### **Indi il Consiglio Comunale**

in considerazione dell'urgenza di dare immediata attuazione al presente provvedimento

con successiva votazione che ha il seguente esito:

Presenti n. 17.

Assenti n. 0.

Con voti favorevoli n. 13, voti contrari n. 0, astenuti n. 4 (Roberto Ferraro, Maria Beatrice Calvetti, Federico Gregorini e Michele Altini), espressi dai n. 17 componenti del Consiglio presenti, in forma palese per alzata di mano, sia dai presenti in aula che dai presenti in videoconferenza, e riscontrati con l'ausilio degli scrutatori nominati;

### **D E L I B E R A**

Di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del "*Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali*" - T.U.E.L. approvato con D. Lgs. 18.08.2000, n. 267 e successive modifiche ed integrazioni.

Letto, confermato e sottoscritto

Il Presidente Consiglio  
Vittorio Gasparri

Il Segretario Generale  
Carlo Russo

(atto sottoscritto digitalmente)